



**ORIGINALE**

## DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio

P.E.G. N. 6

Attività Produttive

Determinazione n° 31

N° progressivo generale 884  
In data 30.05.2023

**OGGETTO: MODALITÀ DI RILASCIO TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PER OPERATORI NON PROFESSIONALI, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL TESTO UNICO DEL COMMERCIO APPROVATO CON L.R. N. 22 DEL 06/11/2019 E SS.MM.II.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

**Richiamata** la deliberazione n. 29 del 22/05/2023 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025 della nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs 118/2011);

### Dato atto:

- **che** con deliberazione n. 116 del 30/08/2022, la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi 2022-2024, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
- **che** con Decreto Sindacale n. 15 del 08/10/2021 è stato conferito al Dott. Vito Dionisi l'incarico di Dirigente del Settore I – Amministrativo Finanziario;
- **che** al Dirigente del Settore I Amministrativo Finanziario è stata affidata la responsabilità della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 6 per l'esercizio 2022 denominato "Servizi demografici e Attività Produttive", in relazione al disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- **che** con atto dirigenziale n. 41288 del 30/12/2022 è stato prorogato al Dott. Giovanni Cavallini l'incarico di Responsabile del Servizio titolare di posizione organizzativa per la gestione dei Servizi Demografici e Attività Produttive nell'ambito del Settore I;

**Vista** la proroga dei piani esecutivi di gestione adottata con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 27.01.2023;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

**Visti** lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (norme in materia di lavoro alle dipendenze della P.A.);

**Vista** la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. (norme in materia di procedimento amministrativo);

**Richiamati** i principi e le disposizioni contenute nella legge 06.11.2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione ed in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'articolo 1;

**Preso atto** dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse in riferimento al RUP dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/1990 e come ribadito nella legge "anticorruzione" n. 190/2012;

**Premesso che:**

- ai sensi dell'art. 39, c.1, lettera o) della Legge Regione Lazio n. 22 del 6/11/2019 e ss.mm.ii. vengono definiti: *"mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, i mercati che si svolgono su un'area pubblica o su un'area privata di cui il comune abbia la disponibilità, anche nei giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare, l'hobbysmo, l'antiquariato, le cose usate, compreso il baratto, l'oggettistica antica, il modernariato, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione"*;
- con la medesima Legge n. 22 del 6 novembre 2019 e ss.mm.ii., la Regione Lazio ha dato disposizioni, all'art. 50, circa la disciplina in materia di operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale, di seguito integralmente riportato:

**(Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo)**

*1. I comuni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono istituire mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, come definiti dall'articolo 39, comma 1, lettera o).*

*2. Ai mercatini di cui al comma 1 partecipano:*

- a) gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ai quali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi compreso il rilascio dei titoli autorizzatori;*
- b) gli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale;*
- c) operatori artigianali, regolarmente iscritti nell'albo delle imprese artigiane, esclusivamente per la vendita di beni di propria produzione;*
- d) enti di solidarietà, associazioni, cooperative o altri organismi collettivi la cui attività e presenza nel mercato abbia una chiara e riconoscibile finalità di solidarietà e d'inclusione sociale.*

3. *Gli operatori di cui al comma 2, lettera b), possono partecipare ai mercatini fino ad un massimo di otto volte all'anno.*

4. *Gli operatori di cui al comma 2, lettera b), ai quali non è richiesto titolo abilitativo devono:*

a) *munirsi di un tesserino di riconoscimento contenente le generalità e la fotografia dell'operatore nonché appositi spazi per la vidimazione delle presenze. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino è rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, per non più di una volta nell'anno solare dal comune di residenza, che conserva un apposito elenco;*

b) *esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino.*

5. *I comuni in cui si svolgono i mercatini di cui al presente articolo sono tenuti a:*

a) *tenere un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui al comma 2 partecipanti a tali manifestazioni;*

b) *vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4, lettera a);*

c) *distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti.*

6. *Con apposito regolamento i comuni disciplinano le modalità, i criteri per l'istituzione e lo svolgimento dei mercatini, nonché le modalità di gestione e di attribuzione degli spazi ai singoli operatori mediante la definizione di procedure tese ad evitare fenomeni di speculazione e intermediazione fittizia.*

7. *Il comune, previa convenzione, può affidare la gestione dei mercatini, ove presenti, alle reti di imprese relative all'ambito interessato, alle associazioni di categoria o a soggetti collettivi rappresentanti degli operatori di cui al comma 2.*

**Dato atto:**

- che il suddetto articolo demanda al comune di residenza degli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale il rilascio del tesserino di riconoscimento;
- che, agli operatori non professionali richiedenti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in premessa, verrà rilasciato il tesserino di riconoscimento di validità annuale e rinnovabile, non cedibile né trasferibile e non può essere rilasciato per più di una volta all'anno.

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 19.05.2023 recante ad oggetto "APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PER OPERATORI NON PROFESSIONALI, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL TESTO UNICO DEL COMMERCIO APPROVATO CON L.R. N. 22 DEL 06/11/2019 E SS.MM.II. E IMPORTO RELATIVI DIRITTI DI ISTRUTTORIA" la quale demanda al Responsabile dei Servizi Demografici e Attività Produttive tutti gli adempimenti conseguenti e successivi alla delibera sopracitata;

**Ritenuto:**

- di dover approvare lo schema di domanda, (*allegato A*), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per il rilascio del suddetto tesserino di riconoscimento;
- che il tesserino di riconoscimento, il cui modello (*allegato B*), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, numerato, e completo dei dati identificativi del richiedente, munito del timbro del comune di Fiano Romano apposto sulla foto, sarà rilasciato dall'Ufficio Attività Produttive - SUAP del Comune di Fiano Romano dietro presentazione di apposita domanda (schema allegato A) e previo versamento di euro 30,00 (trenta/00), a titolo di diritti di istruttoria, che potrà essere eseguito con le seguenti modalità:

- pagamento telematico on line mediante il sistema PagoPA Nodo pagamenti della Pubblica Amministrazione - Pagamenti Pubblica Amministrazione – Fiano Romano - Diritti Pratiche SUAP - Tipologia richiesta: “Rilascio tesserino vendita occasionale” ([www.comune.fianoromano.rm.it](http://www.comune.fianoromano.rm.it)).

Il tesserino di riconoscimento avrà validità per un intero anno solare decorrente dalla data del rilascio e dovrà essere esposto durante lo svolgimento dei mercatini.

**Dato atto** che ogni qualvolta l’operatore non professionale parteciperà ad un evento (nel caso in cui la manifestazione si svolga in più giorni consecutivi la partecipazione viene considerata unitaria), dovrà essere apposta sul tesserino una vidimazione per un massimo di otto vidimazioni annue;

**Considerato** che il presente atto non necessita di impegno di spesa;

**Richiamato:**

- il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, in ordine alla seguente determinazione il sottoscritto Responsabile del Servizio, attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;
- il disposto dell'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6 bis nella legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono, in capo al medesimo, situazioni di “conflitto di interessi”, neppure potenziale;

**Richiamati altresì:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii “Testo Unico Enti Locali”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

**D E T E R M I N A**

per le motivazioni esposte in premessa che integralmente si richiamano e si considerano riportate nel seguente dispositivo,

- 1) di approvare** lo schema di domanda per il rilascio del tesserino di riconoscimento per gli operatori che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale, allegato al presente atto (*allegato A*), quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che:**
  - agli operatori, che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale, richiedenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in premessa, verrà rilasciato il tesserino di riconoscimento di validità annuale e rinnovabile, non cedibile né trasferibile e non può essere rilasciato per più di una volta all’anno;
  - il tesserino, il cui modello (*allegato B*), parte integrante e sostanziale del presente atto, numerato e completo dei dati identificativi del richiedente, munito del timbro del Comune di Fiano Romano apposto sulla foto, sarà rilasciato dall’Ufficio Attività Produttive - SUAP del Comune di Fiano Romano dietro presentazione di domanda (schema allegato A) e previo versamento di euro 30,00 (trenta/00) per diritti di istruttoria che potrà essere eseguito con le modalità descritte in premessa;
  - ogni qualvolta che l’operatore che non esercita l’attività commerciale in modo professionale parteciperà ad un evento (nel caso in cui la manifestazione si

svolga in più giorni consecutivi la partecipazione viene considerata unitaria), dovrà essere apposta sul tesserino una vidimazione per un massimo di otto vidimazioni annue;

- 3) **di demandare** al Comando della Polizia Locale il controllo e la verifica di quanto previsto all'art. 50 della Legge Regione Lazio n. 22 /2019 e ss.mm.ii.;
- 4) **di prendere atto** che il presente provvedimento non determina impegno di spesa;
- 5) **di dare atto**, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Cavallini;
- 6) **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012.

**Di dare atto** che con la sottoscrizione della presente determina, il sottoscritto Responsabile del Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Demografici  
e Attività Produttive  
Dott. Giovanni Cavallini

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, e unitamente alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune [www.comune.fianoromano.rm.it](http://www.comune.fianoromano.rm.it) nella sezione amministrazione trasparente.

**Data**  
**30.05.2023**

---

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 30.05.2023 e così per 15 giorni consecutivi al n. 635 registro pubblicazioni

---